



SENTENZA - 23/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele	Oricchio	Presidente
Eugenio	Musumeci	Consigliere
Rossella	Cassaneti	Consigliere (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **74419** del registro di Segreteria, instaurato con atto di citazione depositato in data 19/7/2024 dalla Procura regionale presso questa Sezione, nei confronti dei signori:

1- MATASSA Vincenzo, nato a Napoli il 11/4/1953 e residente in Castrocielo (FR) in Via Vicini n. 14 (C.F. MTSVCN53D11F839E), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti speciale rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla memoria di costituzione in giudizio, dall'Avv. Prof. Bruno De Maria, con domicilio digitale alla p.e.c. brunodemaria@pec.it e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Giovanni Bausan n. 1;

2- DE MARTINO Giovanni, nato a Capri (NA) il 6/10/1953 e ivi residente in Via Sopramonte n. 7 (C.F. DMRGNN53A06B696I), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione in giudizio, dall'Avv. Oronzo Caputo, con domicilio digitale alla p.e.c.

oronzocaputo@pec.it e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli alla Piazza Giacomo Matteotti n. 7;

3- LEMBO Marino, nato a Capri il 24/1/1956 ed ivi residente in via Padre Serafino Cimmino n. 39 (C.F. LMBMRN56A24B696Q), rapp.to e difeso, giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione in giudizio, dal Prof. Avv. Elio Palombi, con domicilio digitale p.e.c. eliopalombi@avvocatinapoli.legalmail.it e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli alla Piazza Municipio n. 84;

VISTO l'atto di citazione in giudizio della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 19 luglio 2024;

LETTE le memorie di costituzione depositate presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale dalle Difese dei convenuti;

ESAMINATI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 16 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese, sentiti il relatore Consigliere Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del V.P.G. Licia Centro e gli Avvocati Bruno De Maria, Oronzo Caputo e Gherardo Marone (presente per delega dell'Avv. Elio Palombi);

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 19/7/2024 la Procura Regionale ha evocato in giudizio MATASSA Vincenzo (Responsabile p.t. dell'Ufficio Lavori pubblici presso il Comune di Capri), DE MARTINO Giovanni (Sindaco del Comune di Capri sino al 25/5/2019) e LEMBO Marino (Sindaco del Comune di Capri dal 26/5/2019 ad oggi), per sentirli

condannare al pagamento in favore del Comune di Capri della somma complessiva pari di € 74.856,56, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia; più in dettaglio, l'intero importo dovrebbe, secondo la richiesta accusatoria, essere posto a carico di MATASSA Vincenzo, a titolo di dolo civilistico -e in estremo subordine a titolo di colpa gravissima- mentre a DE MARTINO Giovanni e a LEMBO Marino, dovrebbero essere addebitati, a titolo di responsabilità sussidiaria per colpa grave, i rispettivi importi di € 8.016,24 e di € 14.440,73.

Il pregiudizio economico subito dal Comune di Capri, oggetto della ridetta richiesta risarcitoria, sarebbe derivato dall'adozione nel periodo 2018/2020, di n. 13 determinate dell'Ufficio Lavori Pubblici, elencate e descritte in apposita tabella contenuta nell'atto di citazione, caratterizzate da evidente violazione della procedura legislativa contemplata per il ricorso ai lavori di somma urgenza secondo le previsioni dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici). Di tali reiterati illeciti affidamenti di lavori, la Procura riceveva segnalazione ex art. 52 C.G.C. con nota prot. Cdc n. 4392 del 17/3/2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che all'esito dell'osservazione delle modalità seguite negli affidamenti in parola, aveva rilevato una serie di criticità, delle quali dava ampia descrizione nella relazione conclusiva.

Per tutti gli affidamenti indicati dal requirente, in particolare, risulterebbero macroscopicamente disattese le disposizioni dell'art. 163 Codice dei contratti pubblici, sia per quanto attiene ai presupposti per l'attivazione della procedura di somma urgenza, che per ciò che

riguarda l'applicazione della procedura stessa; inoltre, per gli stessi non risulterebbe osservata la procedura per la copertura della spesa prevista all'art. 191, comma 3, TUEL, né sarebbero mai stati adottati provvedimenti di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo agli importi degli interventi di somma urgenza da parte del Consiglio comunale. Emergeva, altresì, il mancato rispetto del criterio di rotazione degli incarichi di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016, sussistendo una sequenza di affidamenti diretti e somme urgenze agli stessi operatori, senza che la scelta del riaffido fosse adeguatamente motivata.

Le acquisizioni istruttorie ottenute dal requirente all'esito della delega alle indagini affidate alla GdF, confermavano la sussistenza dei profili di illiceità già evidenziati dall'ANAC e ne facevano emergere distintamente l'efficacia causativa del danno erariale, poiché si rivelava che i lavori, in alcuni casi -quelli collegati alle due determinate n. 50/2018 e n. 426/2019- non erano stati per nulla eseguiti, mentre nella maggior parte dei casi, se eseguiti, non avevano risolto le problematiche per le quali erano stati affidati. Soffermandosi in modo dettagliato sulle violazioni procedurali che hanno caratterizzato l'affidamento in "somma urgenza" dei lavori di cui alle suddette 13 determinate dell'Ufficio Lavori Pubblici, il requirente ha specificato che il danno è stato quantificato in complessivi € 74.856,56 in quanto parte di esso (€ 35.915,00) rappresenta danno patrimoniale per l'intero importo dei lavori affidati con le determinate n. 50/2018 e n. 426/2019 in quanto risultati mai eseguiti, mentre l'ulteriore somma (€ 38.941,32) costituisce il danno da lesione della concorrenza ricollegato alle altre 11 determinate, descritto e quantificato secondo i criteri e i

parametri dettagliatamente esposti nell'atto di citazione. Ciò posto, la P.R. ha argomentato sulla correlabilità dell'intero importo del danno contestato, alla condotta illecita del R.U.P. nonché Responsabile *ratione temporis* dell'ufficio Lavori Pubblici del Comune di Capri MATASSA Vincenzo, a titolo di dolo civilistico -e in estremo subordine a titolo di colpa gravissima- ed in misura pari ad almeno il 30% del totale, a titolo di responsabilità sussidiaria gravemente colposa, a DE MARTINO Giovanni (Sindaco p.t. all'epoca delle determine dalla n. 50 del 23/1/2018 alla 740 del 9/11/2018, per un totale di 7 affidamenti di somma urgenza esaminati in circa 10 mesi) e a LEMBO Marino (Sindaco p.t. all'epoca delle determine dalla n. 358 del 6/6/2019 alla 41 del 13/1/2020, per un totale di 6 affidamenti di somma urgenza esaminati in circa 7 mesi).

Il requirente ha, infine, riferito che all'emissione di formale atto di invito a dedurre ritualmente notificato agli interessati, costoro nel termine assegnato, non hanno presentato deduzioni difensive né chiesto di essere auditi.

Instauratosi il contraddittorio, tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio. MATASSA Vincenzo, assistito dall'Avv. Bruno De Maria, ha pregiudizialmente eccepito l'inesistenza/nullità della notifica dell'atto di citazione e del d.f.u. relativo all'odierna udienza con conseguente domanda di dichiarazione di estinzione del giudizio nei suoi confronti ovvero -in subordine- di rinvio dell'udienza con remissione in termini dello stesso convenuto per l'esercizio del suo pieno diritto di difesa; sempre in via pregiudiziale, il convenuto ha eccepito la nullità degli atti istruttori e processuali per violazione degli artt. 51 e 65 C.G.C., sotto un primo profilo,

a motivo del fatto che gli atti in parola sono occasionati *“da una relazione dell'ANAC i cui contenuti appaiono del tutto inidonei a configurare una specifica e concreta notizia di danno”*, e sotto un secondo profilo, in relazione alla *“carenza di un'adeguata notizia di danno su fattispecie che avrebbero rilevanza penale e sulle quali la Procura della Repubblica ha in corso specifiche indagini”*; ancora in via pregiudiziale, il convenuto ha sollevato eccezione di nullità dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione per evidente genericità delle contestazioni con gli stessi ipotizzate; in via preliminare, il MATASSA ha eccepito la prescrizione dell'azione erariale, a suo dire derivante dalla circostanza che l'invito a dedurre *“è stato notificato quando erano ormai già decorsi più di cinque anni dalla data in cui si erano verificati i singoli fatti dannosi”*; sempre in via preliminare, il medesimo convenuto ha fatto istanza di sospensione del giudizio in attesa del compiuto accertamento dei fatti da eseguire in sede giurisdizionale penale. Nel merito, il MATASSA ha rilevato l'infondatezza della domanda attrice, contestando in primo luogo, il rilievo secondo cui i lavori oggetto delle determine *“incriminate”* sarebbero stati affidati in violazione dei principi che prevedono l'obbligo di gara pubblica, in quanto l'importo degli stessi, inferiore alle soglie indicate all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, ne avrebbe consentito l'affidamento diretto. In secondo luogo, il deducente ha rappresentato che non vi è alcuna prova, anzi è smentito dai fatti, che i lavori non siano stati eseguiti o siano stati realizzati male, mentre è assente qualsiasi valutazione tecnica a supporto dell'affermazione del requirente secondo cui gli interventi dei quali si discute, siano di manutenzione

straordinaria e non di somma urgenza. Il MATASSA ha negato, altresì, la sussistenza dell'elemento psicologico, sia del dolo che della colpa grave, in quanto *“tutti gli interventi che sono stati sottoposti a fondamento della azione risarcitoria sono [...] stati causati da eventi imprevedibili e sono stati gestiti con attenzione e prudenza dal funzionario ora evocato in giudizio”*, dal che consegue che *“le diverse affermazioni a lui riferite e contenute negli atti istruttori vengono qui espressamente disconosciute a tutti gli effetti di Legge”*.

Il convenuto MATASSA ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e preliminari nonché dell'istanza preliminare e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea per le ragioni illustrate nella memoria e sopra compendiate, e infine, in estremo subordine, per la più ampia applicazione del potere riduttivo.

DE MARTINO Giovanni, patrocinato dall'Avv. Oronzo Caputo, ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale dell'azione erariale, dovendosi il relativo dies a quo ancorare alle date dei pagamenti ritenuti illeciti e non essendo nel caso di specie né contestato né ravvisabile alcun occultamento doloso del danno. Nel merito, il deducente ha contestato la sussistenza del danno da lesione della concorrenza, in quanto tutti gli affidamenti di somma urgenza per cui è causa hanno avuto ad oggetto lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, di talché deve considerarsi che gli stessi, viste le disposizioni contenute nell'art. 36 del d.lgs n. 50/2016, avrebbero potuto essere oggetto di affidamento diretto, sottraendosi così all'aggiudicazione a seguito di gara e di ribassi secondo le rituali procedure del confronto

concorrenziale tra più operatori. Sempre nel merito, il DE MARTINO ha segnalato che il contestato danno alla concorrenza, non solo non è stato provato, ma anche è stato oggetto di erronea quantificazione, in quanto la P.R. *“in presenza di contestazioni aventi ad oggetto l'affidamento diretto di lavori manutentivi di valore inferiore ai 40.000,00 euro, ha applicato [...], ai fini della prova del danno, ribassi relativi a procedure aperte (nemmeno negoziate), aventi ad oggetto lavori non manutentivi e di importo superiore a 40.000,00 euro”, senza effettuare “alcuna comparazione con ribassi conseguiti, per lavori dello stesso genere e valore di quelli manutentivi contestati”*; inoltre, il calcolo effettuato dal requirente sarebbe erroneo, ad avviso della Difesa del DE MARTINO, anche sotto un ulteriore profilo, essendo stata applicata la percentuale media di ribasso del 17,78% sugli importi, pagati al lordo dell'iva e dei costi della sicurezza e della manodopera, laddove tali costi non sono suscettibili di ribasso percentuale da parte dei concorrenti nelle procedure aperte e avrebbero dovuto essere scorporati. In riferimento alla specifica posizione del DE MARTINO, si è rappresentata la non rilevabilità del nesso eziologico perché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del rispettivo settore spetta ai dirigenti e non agli organi elettivi dei Comuni e l'art. 50 TUEL non attribuisce ai Sindaci alcuna specifica competenza in materia di programmazione di opere pubbliche né alcuna funzione di garanzia della legalità; riguardo l'elemento soggettivo, il DE MARTINO ha evidenziato la propria buona fede di fronte a segnalazioni di pericolo imminente da parte del RUP, che lo hanno indotto a ritenere di pacifica applicabilità l'art. 163 del codice appalti

per gli interventi di somma urgenza, senza che possa vedersi attribuita *“alcuna responsabilità colposa, tantomeno grave, per il solo fatto di non essere stato a conoscenza dell'interpretazione ANAC, fatta propria dal Procuratore, che escluderebbe l'applicazione dell'istituto nei casi di <procurata urgenza>”*. Riguardo il danno asseritamente derivato dalla determina n. 50/2018 avente ad oggetto lavori mai eseguiti, il DE MARTINO ha rilevato che egli non poteva certamente essere a conoscenza di tale mancata esecuzione atteso che, in presenza dell'attestazione rilasciata dal RUP, egli era viceversa a conoscenza della loro regolare esecuzione.

Segnalando conclusivamente l'eccessivo peso attribuito alla responsabilità dei Sindaci nella prospettazione attorea, DE MARTINO ha concluso per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e comunque per il rigetto della domanda attorea ovvero, in estremo subordine, per la riduzione dell'apporto causativo del danno nonché per l'applicazione nella misura massima del potere riduttivo.

LEMBO Marino, assistito dall'Avv. Elio Palombi, ha argomentato sull'inesistenza del contestato danno da lesione della concorrenza, con considerazioni analoghe a quelle cui hanno fatto ricorso gli altri due convenuti, sostenendo che non si può riscontrare nel caso di specie alcun artificioso utilizzo dello strumento di cui all'art. 163 del D.lgs. 50/2016 al fine di eludere lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, perché tutti gli interventi contestati avrebbero potuto, comunque, essere affidati direttamente, senza gare e, quindi senza conseguire ribassi, ai sensi dell'art. 36 del medesimo Codice degli appalti. Deduzioni analoghe

a quelle del convenuto DE MARTINO, il LEMBO ha altresì proposto con riferimento alla quantificazione del danno contestato, in quanto priva di qualsiasi supporto probatorio e frutto di un mero sospetto che il prezzo contrattuale avrebbe potuto essere inferiore, nonché basata su costi comprensivi di IVA, sicurezza e manodopera che, invece, sono insuscettibili di ribasso percentuale da parte dei concorrenti nelle procedure aperte. Ancora con argomentazioni sovrapponibili a quelle del convenuto DE MARTINO, il LEMBO ha evidenziato la non ravvisabilità del nesso eziologico e dell'elemento soggettivo della colpa grave nella condotta da lui osservata con riferimento alle sei determinate di affidamento in somma urgenza di lavori, adottate durante il suo mandato e oggetto dell'odierna contestazione; analizzando dettagliatamente tali determinate, LEMBO ha rappresentato che si è effettivamente trattato di *“interventi da effettuarsi, necessariamente, in somma urgenza per quanto accaduto (crolli e dissesti) e, quindi, per evitare pericoli alla pubblica e privata incolumità in tempi non procrastinabili”*. Riguardo l'asserita violazione del principio di rotazione, il LEMBO ha evidenziato che i sei affidamenti di cui sopra sono avvenuti in favore di quattro diverse ditte. Inoltre, all'indomani dell'elezione a Sindaco del Comune di Capri, LEMBO si è adoperato, nell'ambito delle sue competenze, affinché non vi fosse alcuna criticità (anche) nel Settore dei Lavori Pubblici, promuovendo tra l'altro un cambio nella gestione del Settore in parola. Riguardo il danno asseritamente derivato dalla determina n. 426/2019 avente ad oggetto lavori mai eseguiti, il LEMBO ha rilevato che egli non poteva certamente essere a conoscenza

di tale mancata esecuzione atteso che, in presenza dell'attestazione rilasciata dal RUP, egli era viceversa a conoscenza della loro regolare esecuzione. Segnalando conclusivamente l'eccessivo peso attribuito alla responsabilità dei Sindaci nella prospettazione attorea, il predetto ha concluso per il rigetto della domanda attorea ovvero, in estremo subordine, per la riduzione dell'apporto causativo del danno nonché per l'applicazione nella misura massima del potere riduttivo.

In data odierna è pervenuta, per deposito telematico della Difesa del MATASSA Vincenzo , perizia tecnica giurata redatta dall'Ing. Vincenzo De Lucia nella quale, con l'ausilio di rilievi fotografici, si svolgono considerazioni tecniche intese a dimostrare che il convenuto, *“nella sua funzione di ex Responsabile pro-tempore dell'Ufficio Lavori Pubblici presso il Comune di Capri (NA), aveva svolto correttamente le sue funzioni sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, e che i lavori di cui alle due determine n° 740 del 9-11-2018 e n° 426 del 23/07/2019 non potevano che essere ordinati che tramite una somma urgenza. Qualora ciò non fosse stato fatto e qualora si fosse aspettato il tempo per istruire una pratica per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, si sarebbero creati dei gravi pericoli per gli alunni che frequentavano il plesso scolastico IV Novembre in Capri”*.

Alla pubblica udienza odierna il PM si è soffermato sulla validità della notifica dell'atto di citazione e del d.f.u., eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nei confronti di MATASSA Vincenzo, depositando ad ulteriore riprova copia più facilmente leggibile della relata già in atti. Riguardo l'eccezione di prescrizione, il PM ha rappresentato che la stessa non può

ritenersi maturata, in ragione sia della contestazione a titolo di dolo nei confronti del MATASSA che -comunque- per effetto della sospensione dei relativi termini in applicazione della normativa regolatrice dell'emergenza pandemica. Sottolineata altresì l'infondatezza dell'eccezione di nullità degli atti istruttori, il PM ha richiamato nel merito, a sostegno della ravvisata sussistenza del danno da lesione della concorrenza, i rilievi contenuti nella relazione ANAC da cui ha tratto spunto l'indagine della Procura erariale, le considerazioni svolte in una decisione della Sezione Giurisdizionale abruzzese resa su analoga fattispecie nonché -sinteticamente- la osservazioni contenute nell'atto di citazione. Riguardo la quantificazione di entrambe le voci di danno, il PM ha rilevato, mediante riferimento alle risultanze documentali, l'inconsistenza delle deduzioni difensive; riguardo la perizia giurata, ha sollevato dubbi sulla certezza della riconducibilità ai luoghi e ai tempi dei rilievi fotografici in essa contenuti. Il PM ha altresì contestato, con articolate argomentazioni, i criteri indicati dalle Difese per l'individuazione delle aggiudicazioni di riferimento ai fini del calcolo del ribasso ottenibile. Conclusivamente, il PM ha confermato, opponendosi alle istanze istruttorie e di sospensione del giudizio, il libello accusatorio, anche sotto i profili del nesso eziologico e dell'elemento soggettivo, sottolineando in particolare la non invocabilità nel caso di specie della cd. "scriminante politica".

Gli Avvocati presenti hanno, tutti, integralmente confermato le rispettive argomentazioni difensive e conclusioni, ponendo in risalto taluni punti, trattati nelle memorie scritte, ritenuti particolarmente rilevanti.

L'Avv. Gherardo Marone (presente per delega dell'Avv. Elio Palombi, in difesa del convenuto Marino LEMBO) ha poi precisato di aderire alle considerazioni di merito su cui si sono soffermati i colleghi Difensori ed ha sottolineato come la mancata programmazione triennale delle opere pubbliche 2018-2020 presso il Comune di Capri, rilevata dall'ANAC, chiaramente non riguardi il suo assistito per avere questi assunto il mandato sindacale solo dal 26/5/2019, inoltre non avrebbe mai potuto ricomprendere gli interventi imprevedibili che -tra l'altro- nel caso di specie avrebbero potuto essere oggetto di affidamento diretto.

L'Avv. Marone ha poi evidenziato che se i lavori in questione sono stati realizzati, anche con procedura formalmente non corretta, non possono essere ritenuti fonte di pregiudizio erariale, mentre per ciò che concerne i lavori asseritamente non eseguiti, ha rilevato che tale mancata esecuzione non possa essere comprovata da dichiarazioni testimoniali bensì debba essere appurata con apposito accertamento tecnico; infine, ha aderito all'eccezione di prescrizione sollevata dagli altri due convenuti.

La controversia è stata quindi trattenuta per la presente decisione.

Considerato in

DIRITTO

A. La fattispecie al vaglio del Collegio riguarda la domanda, versata dalla Procura Regionale nell'atto di citazione, di condanna dei convenuti al pagamento a favore del Comune di Capri, dell'importo complessivo di € 74.856,56, dato dalla somma tra € 35.915,00 (danno patrimoniale per l'intero importo dei lavori affidati con le determine n.

50/2018 e n. 426/2019 in quanto non eseguiti) ed € 38.941,32 (danno da lesione della concorrenza ricollegato ad altre 11 determine), complessivamente derivato, quindi, dall'adozione nel periodo 2018/2020, di n. 13 determine dell'Ufficio Lavori Pubblici, elencate e descritte in apposita tabella contenuta nell'atto di citazione, in violazione della procedura legislativa contemplata per il ricorso ai lavori di somma urgenza secondo le previsioni dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici), da addebitare per l'intero al MATASSA Vincenzo (Responsabile p.t. dell'Ufficio Lavori pubblici presso il Comune di Capri), a titolo di dolo civilistico -e in estremo subordine a titolo di colpa gravissima- al DE MARTINO Giovanni (Sindaco del Comune di Capri sino al 25/5/2019) e al LEMBO Marino (Sindaco del Comune di Capri dal 26/5/2019 ad oggi), a titolo di responsabilità sussidiaria per colpa grave, nei rispettivi importi di € 8.016,24 e di € 14.440,73.

B. La prima questione da affrontare, in via del tutto pregiudiziale, è l'eccezione di inesistenza/nullità della notifica dell'atto di citazione e del d.f.u. relativo all'odierna udienza sollevata dalla Difesa di Vincenzo MATASSA.

L'eccezione medesima si incentra, in buona sostanza, sul rilevato mancato rispetto delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. ai sensi del quale la medesima notifica è stata eseguita, anche alla luce delle indicazioni ricavabili sull'argomento dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Più in dettaglio, ad avviso della Difesa del MATASSA -che rappresenta tra l'altro di aver appreso casualmente dell'instaurazione del presente giudizio attraverso interlocuzione con altro convenuto nel

medesimo giudizio, stante la mancata ricezione da parte sua dell'atto di citazione e del d.f.u.- *“la documentazione esibita in giudizio dalla Procura con cui è attestato il processo di notificazione al Matassa non prova che gli atti così*

notificati siano pervenuti nella sfera di conoscibilità del destinatario” (cfr. pag. 5 memoria difensiva MATASSA). Ciò in quanto, in sintesi, non vi sarebbe prova che la raccomandata contenente l'avviso informativo sia stata ricevuta dal suo destinatario o da altra persona presente all'indirizzo di destinazione o, in alternativa, che il piego raccomandato sia stato restituito al mittente per compiuta giacenza.

A sostegno dell'opposta eccezione, la Difesa del MATASSA ha proposto vari riferimenti giurisprudenziali.

Ai fini dell'esame dell'eccezione in parola, vanno preliminarmente riportate le disposizioni dell'art. 140 c.p.c., il quale prevede che *“Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”*.

Pertanto, nell'ipotesi descritta dalla norma, l'attività dell'ufficiale giudiziario è costituita da tre fasi: 1) il deposito di una copia dell'atto presso la sede del comune mediante consegna al segretario comunale o ad un impiegato; 2) l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; 3) la

spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito suddetto. La notifica si perfeziona quando sono state compiute tutte e tre le suddette formalità, che nel caso di specie risultano tutte regolarmente eseguite.

Infatti, risulta in atti che in data 31/7/2023 l'Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio UNEP presso il Tribunale di Cassino ha eseguito la notifica dell'atto di citazione e del d.f.u. al MATASSA Vincenzo in Via Vicini n. 14 del Comune di Castrocielo (FR) (indirizzo indicato chiaramente, diversamente da quanto asserito dal deducente, sulla busta contenente l'atto e sull'avviso di ricevimento della lettera raccomandata, nonché esattamente corrispondente all'indirizzo presso il quale è stata eseguita in data 13/5/2024, la notifica, sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dell'invito a dedurre). Risulta altresì che per irreperibilità del destinatario ("*[...] non rinvenendo nel luogo indicato il Notificando o persona idonea per legge*": cfr. relata di notifica dell'Ufficiale Giudiziario), si è fatto ricorso alla procedura prescritta dal surriportato art. 140 c.p.c., depositando in data 1/8/2024 l'atto "*in busta chiusa nella Casa Comunale di Castrocielo con affissione del prescritto avviso e la spedizione di avviso con racc.ta R.R.*" n. 66846092946-4. Sono, altresì, regolarmente acquisiti in atti la copia dell'avviso di deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Castrocielo nonché la busta contenente l'atto in parola, sulla quale è specificato che la stessa non è stata consegnata per irreperibilità del destinatario bensì è stata restituita al mittente in data 14/8/2024 per compiuta giacenza (unitamente all'A.R. mai sottoscritto da alcuno per ricezione, non essendo stato il piego mai ritirato), con regolare sottoscrizione

dell'agente postale.

La piena regolarità della notifica ex art. 140 dell'atto di citazione e del d.f.u., eseguita nei confronti del MATASSA, conduce al rigetto dell'illustrata eccezione.

Ugualmente fuori bersaglio, si rivela l'ulteriore e correlato rilievo difensivo secondo cui risulterebbero violati i termini fissati dagli artt. 67 commi 5 e 6 (obbligo della P.R. di depositare l'atto di citazione entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, decorrenti dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato nel caso di pluralità di destinatari), 88 comma 3 (intercorrenza di termini liberi non minori di novanta giorni Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della udienza) e 86 comma 10 C.G.C. (fissazione di nuova udienza di discussione della causa nel caso di mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'articolo 88, comma 3, rilevato d'ufficio dal giudice se il convenuto non si costituisce in giudizio, ovvero eccepito dal convenuto con la comparsa di costituzione).

Infatti, l'invito a dedurre, notificato anch'esso ex art. 140 c.p.c. al MATASSA, è stato da questi ricevuto il 16/5/2024 (cfr. data e firma dello stesso MATASSA Vincenzo sull'A.R. relativo a quella notifica) ed è stato consegnato a mani proprie al LEMBO Marino e a DE MARTINO Giovanni il 3/6/2024, con decorrenza, pertanto, da quest'ultima data, del termine di quarantacinque giorni per la presentazione di controdeduzioni; termine che è venuto a scadenza il 18/7/2024. Essendo stato l'atto di citazione depositato il 19/7/2024, in assenza tra l'altro di ricezione di

controdeduzioni da parte dei soggetti destinatari dell'invito a dedurre, ne risulta evidente l'ampia tempestività.

C. Va ora scrutinata l'ulteriore eccezione pregiudiziale sollevata da MATASSA Vincenzo, di nullità degli atti istruttori e processuali per violazione degli artt. 51 e 65 C.G.C., sotto un primo profilo, a motivo del fatto che gli atti in parola sono occasionati *“da una relazione dell'ANAC i cui contenuti appaiono del tutto inadeguati a configurare una specifica e concreta notizia di danno”*, e sotto un secondo profilo, in relazione alla *“carenza di un'adeguata notizia di danno su fattispecie che avrebbero rilevanza penale e sulle quali la Procura della Repubblica ha in corso specifiche indagini”*.

Le disposizioni richiamate dalla Difesa del MATASSA prevedono che l'attività istruttoria del PM contabile, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale, possa essere iniziata, a pena di nullità di qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni medesime, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, intendendosi per tale la notizia consistente in *“informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati”* (art. 51, commi 1° 2° e 3° C.G.C. - *“Notizia di danno erariale”*); l'art. 65 C.G.C. prevede poi che la omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero costituisca causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.

Le Sezioni Riunite di questa Corte hanno, al riguardo, chiarito che: *“il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo*

derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni" (SSRR in sede giurisdizionale, sent. n. 12/QM/2011).

Nel caso di specie -contrariamente a quanto, del resto molto genericamente, asserito dalla Difesa del MATASSA- è di tutta evidenza che la relazione ANAC (prot. n. 19717/2022) da cui ha tratto spunto l'attività istruttoria della P.R., è oltremodo circostanziata nonché redatta all'esito di apposita attività di acquisizione documentale [*"relazione esplicativa delle modalità e criteri seguiti negli affidamenti dei lavori espletati nel periodo di riferimento, accompagnata da una tabella organizzata per anno, di tutti gli affidamenti di lavori effettuati nel triennio di riferimento (2018/2020), specificando il nominativo dei soggetti aggiudicatari/affidatari con specificazione, nel caso di procedura negoziata, di tutti gli operatori economici invitati, CIG, modalità di affidamento, oggetto dell'intervento, importo di contratto, importo effettivamente liquidato ed il totale, per ciascuno dei tre anni, degli importi affidati al singolo operatore"*], risultando estremamente puntuale nel rilevare molteplici criticità con riguardo a vari affidamenti di lavori in "somma "urgenza" del Comune di Capri nel triennio 2018-2020.

Tale relazione, che reca informazioni ben circostanziate ed individuate

nei tratti essenziali ed anche oltre, già delineava compiutamente un'ipotesi di illecito erariale che onerava il competente Procuratore regionale all'apertura del fascicolo istruttorio, nel rispetto dell'indirizzo nomofilattico reso dalla su richiamata sentenza delle Sezioni Riunite. Apertura del fascicolo cui non potrebbe giammai considerarsi ostativa - come, invece, pretenderebbe il convenuto MATASSA- la circostanza che i medesimi fatti qui scrutinati costituiscano oggetto di parallela indagine in sede penale, in ragione dell'assoluta autonomia dei giudizi, in considerazione delle diverse finalità degli stessi (sanzionatoria per il giudizio penale, risarcitoria per quello contabile) e, quindi, per le diverse valutazioni che i due giudici (penale e contabile) possono eseguire dei medesimi fatti storici, nonché per i diversi presupposti, oggettivi e soggettivi, posti alla base dei due giudizi, per cui la medesima fattispecie può essere rilevante per affermare la responsabilità amministrativo-contabile ed irrilevante sotto il profilo penale, o viceversa (Sez. III d'App., sent. n. 273/2021).

Ciò in quanto *“nel giudizio di responsabilità di competenza della Corte dei conti -caratterizzato da piena autonomia rispetto al giudizio penale promosso per gli stessi fatti- il risarcimento del danno erariale è configurato come conseguenza del comportamento illecito, posto in essere nell'adempimento di una prestazione in cui si estrinseca il contenuto del rapporto di servizio, indipendentemente dal fatto che le violazioni degli obblighi di servizio, che caratterizzano tale rapporto, integrino, ricorrendone i presupposti, anche gli estremi di un reato previsto e punito dalla legge penale”* (Corte dei conti, sez. II appello,

sent. n. 633/2018).

A voler compendiare sul punto, va rammentato che *“è principio affermato in modo costante dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che giurisdizione penale e civile, da un lato, e giurisdizione contabile dall'altro sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale”* (C. Cass., SS.UU., sent. n. 8927/2014).

Da quanto sin qui rilevato discende il rigetto dell'eccezione.

D. Neppure può riconoscersi fondata, l'ulteriore eccezione pregiudiziale sollevata dalla Difesa del MATASSA, di nullità dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione per evidente genericità delle contestazioni con gli stessi ipotizzate, in violazione degli artt. 65 e 86 C.G.C.; a sostegno dell'eccezione in parola, il convenuto ha dedotto, in sintesi, che non vi sarebbe *“alcuna effettiva motivazione delle tesi accusatorie sostenute, ma meri rinvii agli atti d'indagine di cui non viene neanche esplicitato il principale contenuto”*.

Ebbene, va osservato sul punto che una tale deficitarietà dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione -ammesso che essa sia effettivamente rilevabile- potrebbe tutt'al più incidere sulla fondatezza (o non) nel merito della pretesa accusatoria, in quanto *“le ipotesi di incertezza e indeterminatezza della domanda comportano la nullità della citazione solo allorquando, per grave imprecisione dell'atto, il convenuto non è posto in condizione di conoscere gli esatti termini della domanda giudiziale e non può, quindi, validamente resistere alle pretese attoree. L'atto di citazione può essere, infatti, caducato, per consolidata*

giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Corte conti, Sez. II App., n. 760/2016, Sezione I App., nn. 259/2016, 117/2017 e 361/2018), solamente quando sia assolutamente impossibile l'identificazione del petitum e della causa petendi del giudizio, con conseguente negativo riflesso sulla difesa della controparte, oppure qualora non sussista corrispondenza tra l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre" (Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 65/2023).

Nella fattispecie all'esame, invece -avuto riguardo sia all'invito a dedurre che all'atto di citazione- non emergono dubbi in merito né ai fatti contestati (danno patrimoniale diretto e danno da lesione della concorrenza, entrambi ricollegati all'adozione nel periodo 2018/2020, di n. 13 determine dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Capri, elencate e descritte in apposita tabella contenuta nell'atto di citazione, violative della procedura legislativa contemplata per il ricorso ai lavori di somma urgenza secondo le previsioni dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016), né alla qualità nella quale sono stati compiuti (Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici Caprese firmatario delle determine e Sindaci del medesimo Comune in carica al momento dell'adozione delle stesse), né agli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda (ampie acquisizioni documentali, dettagliatamente descritte nell'atto introduttivo del giudizio, unitamente a puntuali riferimenti normativi e giurisprudenziali).

Le articolate e particolareggiate deduzioni svolte dalla difesa del

MATASS nella memoria di costituzione corroborano ulteriormente le considerazioni sin qui svolte, con conseguente mancata violazione del diritto di difesa, da cui deriva il rigetto dell'eccezione in esame.

E. Venendo ora all'esame della preliminare eccezione di prescrizione, la stessa è stata motivata dalla Difesa di MATASSA Vincenzo in relazione alla circostanza che l'invito a dedurre *“è stato notificato quando erano ormai già decorsi più di cinque anni dalla data in cui si erano verificati i singoli fatti dannosi”* e dalla Difesa di DE MARTINO Giovanni sulla base del rilievo che il relativo *dies a quo* dovrebbe essere alle date dei pagamenti ritenuti illeciti e non essendo nel caso di specie né contestato né ravvisabile alcun occultamento doloso del danno.

Va preliminarmente ricordato sul punto che secondo l'art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, *“il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*.

La data della *“verificazione del fatto dannoso”* deve essere identificata nel momento in cui si realizza il depauperamento dell'amministrazione danneggiata e, quindi, in presenza di una contestazione quale quella mossa nel presente giudizio, nel momento in cui avviene l'effettivo pagamento (cfr. *ex plurimis*, con riferimento a fattispecie analoghe, Sez. Giur. Abruzzo sent. n. 42/2023, Sez. Giur. Calabria sent. n. 84/2022, Sez. II d'Appello sent. n. 314/2020). Secondo la consolidata giurisprudenza contabile, la norma ha ribadito, in conformità ai principi regolanti la materia (secondo i quali la prescrizione inizia a decorrere da quando il

diritto può essere fatto valere: artt. 2935 e segg. c.c.) che la decorrenza della prescrizione è legata alla conoscibilità obiettiva del danno, facendo salva la necessità di una conoscenza effettiva solo nel caso di occultamento doloso. Quest'ultimo, inoltre, non coincide con la mera commissione dolosa del fatto dannoso, ma richiede un *quid pluris* che si aggiunge al dolo inteso come elemento strutturale dell'illecito, cioè richiede un comportamento che includa atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto. Deve pertanto ritenersi che, in mancanza di tale *quid pluris*, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale decorre da quando l'amministrazione danneggiata abbia preso, o avrebbe potuto prendere, conoscenza del comportamento dannoso, a prescindere dalla conoscenza che del danno abbia avuto la Procura contabile.

Nella fattispecie in esame, seguendo rigorosamente tale orientamento e tenendosi altresì conto -come da indicazioni desumibili dall'ordinanza n. 960/2025 della I^a Sez. Civ della Corte di Cassazione- della sospensione dei termini prescrizionali derivante dalla cd. normativa COVID (l'art. 85, comma 4, d.l. 18/2020, convertito in legge n. 27/2021, recita che “*a decorrere dall'8 marzo 2020 [...] si intendono sospesi anche [...] i termini connessi alle prescrizioni in corso*”), si dovranno aggiungere al quinquennio 85 ulteriori giorni (ovvero, il periodo di sospensione COVID dei termini prescrizionali 8/3/2020-31/5/2020); con la conseguenza che l'azione erariale risulta tempestiva solo per sei determine (358 del

6/6/2019, 426 del 23/7/2019, 654 del 22/11/2019, 815 del 12/12/2019, 870 del 20/12/2019 e 41 del 13/1/2020), essendo la n. 740 del 9/11/2018 l'ultima determina precedente ad esse ed essendo stato l'invito a dedurre notificato tra il 16/5/2024 (a Vincenzo MATASSA) ed il 3/6/2024 (a Giovanni DE MARTINO e a Marino LEMBO)

La conseguenza ulteriore della maturazione della prescrizione quinquennale per sette delle tredici determinate oggetto di contestazione, ovvero per quelle emesse nel 2018, è che nei confronti di DE MARTINO Giovanni l'azione erariale risulta interamente prescritta, dovendosi invece procedere all'esame del merito della pretesa risarcitoria della P.R. solo per le sei determinate (sopra indicate) emesse durante i primi otto mesi del mandato sindacale di LEMBO Marino.

F. La preliminare istanza di sospensione del giudizio in attesa del compiuto accertamento dei fatti da eseguire in sede giurisdizionale penale, fatta dal convenuto MATASSA Vincenzo, non può essere accolta, per le ragioni illustrate e per le osservazioni svolte, sulla validità degli atti istruttori, al punto **C.** che precede, dove si è già argomentato sull'autonomia che governa i rapporti tra giudizi penale e contabile.

G. Ritenute non impedienti le proposte questioni pregiudiziali e accolta solo parzialmente la preliminare eccezione di prescrizione, al fine di esaminare in punto di merito la vicenda brevemente descritta nella premessa in fatto, il Collegio deve procedere alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa, ovvero del danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, della condotta

connotata da colpa grave o dolo, del nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché del rapporto di servizio tra chi ha causato l'illecito esborso e l'ente che lo ha sopportato.

H. Con riferimento all'elemento oggettivo del prospettato illecito amministrativo-contabile, la valutazione della relativa sussistenza richiede l'accurato esame degli atti di causa e l'analisi distinta delle due voci di danno prospettate dalla Procura attrice.

H.1. La prima voce di documento erariale sarebbe da ricollegare, ad avviso della Procura attrice, dall'adozione delle determine n. 50/2018 - per la quale è intervenuta la prescrizione quinquennale- e n. 426/2019 (avente ad oggetto "risanamento strutture orizzontali scuola elementare" e comportante una spesa totale di € 31.645,24), per le quali non solo il requirente ha contestato la *"spregiudicata e disinvolta violazione della procedura legislativa contemplata per il ricorso alla somma urgenza ex articolo 163 del d.lgs 50 del 2016"*, ma ha ravvisato la mancata esecuzione dei lavori con esse disposti e comunque liquidati - per quanto riguarda la determina n. 426/2019- con mandati di pagamento nn. 1894 e 1895/2019, quantificando quindi il danno in parola nell'intero importo dei lavori commissionati e pagati alla ditta affidataria. In particolare, per ciò che riguarda la determina numero 426 del 23/7/2019, avente ad oggetto lavori di somma urgenza per il risanamento delle strutture orizzontali (piatte bande) e verticali (pilastri) in alcune aule della Scuola Elementare "4 Novembre", gli inquirenti delegati dalla P.R. hanno provveduto ad escutere in atti, in data 1/9/2023, la dirigente scolastica dell'epoca, dott.ssa Fucito Sonia, la quale ha dichiarato che

tali lavori non sono mai stati eseguiti nel luglio del 2019 e che i lavori edili in cinque classi dell'edificio scolastico sono stati eseguiti solo tra i mesi di novembre e dicembre del 2018 (cfr. relazione GdF n. 61427/2024, pagg. 22 e segg. e all.to n. 79). In riferimento ai lavori in questione è stato altresì escusso in atti, in data 4/9/2023, il signor Esposito Antonio Giuseppe, operaio della Edil Capri s.r.l., ditta incaricata che ha eseguito materialmente gli interventi nella predetta scuola, che ha anch'egli dichiarato che i lavori in parola sono stati eseguiti tra novembre e dicembre 2018 (cfr. allegati numeri 84 e 85 alla rel. Gdf cit.).

Dalle informazioni testimoniali così assunte, nonché dalla rilevata sostanziale sovrapposibilità degli interventi previsti dalle determina nn. 740/2018 e 426/2019, gli inquirenti -e il requirente erariale- hanno ritenuto di poter desumere che *“i lavori riguardanti la determinazione numero 426 del luglio 2019 non sono stati mai eseguiti, mentre gli unici lavori eseguiti nella predetta scuola riguardavano quelli previsti nella determinazione del numero 740 del 9 novembre 2018, oggetto di specifico affidamento e debitamente pagati all'esito di determina di liquidazione”*.

Ebbene, il Collegio reputa di non poter aderire a tale prospettazione, in primo luogo perché -come condivisibilmente rilevato dall'Avv. Gherardo Marone nel corso dell'odierna udienza- la mancata esecuzione dei lavori non può, a rigore, essere comprovata da dichiarazioni testimoniali bensì avrebbe dovuto essere appurata con apposito accertamento tecnico; tant'è vero che nella perizia tecnica giurata redatta dall'Ing. Vincenzo De Lucia, prodotta in data odierna dalla Difesa del convenuto MATASSA, ci si sofferma, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, sulla tipologia di

lavori realizzati in esecuzione delle determine nn. 740/2018 e 426/2019, pur se allo specifico scopo di dimostrarne l'identificabilità quali "lavori di somma urgenza".

Tra l'altro, le dichiarazioni testimoniali ritenute dalla Procura dimostrative della mancata esecuzione degli interventi edilizi affidati con la determina n. 426/2019, sono state rese oltre quattro anni dopo, nel settembre 2023, con la conseguenza che la memoria degli eventi conservata dai soggetti autori delle dichiarazioni stesse, potrebbe non essere del tutto nitida.

Infine, non si reputa di poter aderire all'osservazione della GdF che ha eseguito gli accertamenti istruttori, secondo cui *"dalla comparazione dei lavori riportati in questa determina con quelli riportati nella determina n. 740 del 09.11.2018, si può notare che sono stati eseguiti tendenzialmente gli stessi lavori nelle stesse 5 classi, ad eccezione della messa in opera della guaina di copertura"*. Infatti, analizzando gli elenchi dei lavori da effettuare, riportati nelle due determine che secondo la prospettazione attorea sarebbero sostanzialmente sovrapponibili, si rilevano, al contrario, numerose differenze.

Da quanto sopra osservato deve desumersi, ad avviso del Collegio, che non vi sia in atti prova sufficiente dell'asserita mancata esecuzione dei lavori disposti con la determina n. 426/2019.

Del resto, è altresì noto -come correttamente rilevato, ancora una volta, dall'Avv. Gherardo Marone- che la mera illegittimità procedurale sottostante alla realizzazione dei lavori, non possa di per sé sola, implicare pregiudizio economico per l'Ente.

Rappresenta, infatti, principio ormai acquisito nella giurisprudenza

inerente la responsabilità erariale, quello secondo cui *“per ogni ipotesi non tipizzata di illecito erariale, la violazione di legge costituisce solo un elemento dell'illecito (l'illegittimità, cioè la circostanza che il danno sia stato arrecato contra ius), e non lo esaurisce [...] Non è invero possibile (salvi i casi di responsabilità previsti dal legislatore) porre a base dell'addebito unicamente l'illegittimità dei comportamenti del convenuto persino quando questa illegittimità assuma una rilevanza penale, poiché l'esistenza di un danno concreto ed attuale rimane una condizione dell'azione di responsabilità avanti alla Corte dei conti”* (Sez. II d'Appello, sent. n. 333/2021). In riferimento a fattispecie analoga a quella oggetto dell'odierno giudizio (illegittimo ricorso ad affidamento di lavori mediante procedura di “somma urgenza”) la Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 237/2021 (confermata sotto questo profilo dal giudice d'appello, I Sez., sent. n. 378/2023), ha ricordato che *“è noto che l'effettuazione di una procedura irregolare sul piano amministrativo non dimostra, di per sé sola, in mancanza di altre coesistenti allegazioni o elementi convincenti, il sostenimento di un costo superiore [...] rispetto a quello che l'amministrazione avrebbe avuto ove fossero stati rispettati i canoni della legalità e della buona amministrazione”*.

H.2. Riguardo la seconda tipologia di danno contestato dalla Procura erariale ai convenuti, si tratterebbe del risultato economicamente pregiudizievole determinato dalla lesione alla concorrenza ravvisabile nell'affidamento dei lavori oggetto di altre cinque determinate (358 del 6/6/2019, 654 del 22/11/2019, 815 del 12/12/2019, 870 del 20/12/2019 e 41 del 13/1/2020, che residuano dopo l'applicazione della prescrizione

quinquennale di cui al punto **E.** che precede).

La Procura ancora la lesione alla concorrenza al ricorso alla procedura di somma urgenza, ponendo in luce le ragioni dell'illegittimità dell'applicazione di tale procedura, ma è corretto sul punto quanto evidenziato da tutti i convenuti, ovvero che gli stessi lavori avrebbero potuto essere oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del Codice degli appalti vigente all'epoca dei fatti, perché di importo inferiore ai 40.000 euro, con la conseguenza che, anche senza l'applicazione della procedura di somma urgenza, non si sarebbe per essi conseguito alcun ribasso.

Reputa pertanto il Collegio, che la prospettazione attorea sia fuori bersaglio, laddove individua quale condotta antigiuridica all'origine del danno in parola, l'illegittimo ricorso alla ridetta procedura, poiché in linea con quanto osservato da ANAC nella relazione che ha offerto spunto alle indagini del requirente, il dispendio di risorse pubbliche va in fattispecie ricollegato alla parcellizzazione delle procedure e cioè alla mancata programmazione dei lavori da eseguire sul territorio comunale, la quale avrebbe consentito di accorpate gli interventi e quindi di conseguire i ribassi. Ha tra l'altro osservato, infatti, l'ANAC che *“il Comune ha soddisfatto le esigenze di manutenzione prevalentemente mediante la parcellizzazione delle attività negoziali, suddividendole in numerosi microaffidamenti di modesto importo, in assenza di una adeguata programmazione delle lavorazioni occorrenti per garantire la dovuta funzionalità agli impianti comunali. [...] il ricorso ai predetti micro affidamenti diretti di breve durata in luogo di un affidamento di*

dimensione tecnico/economica più consistente, inevitabilmente non ha consentito [...] di poter beneficiare dei risparmi di spesa discendenti dall'effettuazione dei ribassi di gara, con conseguente compromissione del principio di economicità".

Poiché, quindi, la descrizione della condotta illecita operata dal requirente quale causa della lesione alla concorrenza, non coglie nel segno, il Collegio reputa di non poter aderire alla prospettazione articolata nell'atto introduttivo del giudizio, nel senso che risulta sfornita di prova anche la contestazione riguardante il danno da lesione della concorrenza mossa in via puramente induttiva e senza alcun concreto riscontro che tenesse presente anche la condizione di insularità in cui si doveva operare .

I. Alla luce delle suesposte considerazioni, reputa il Collegio che l'azione di responsabilità amministrativa sia, nella specie, interamente prescritta per il DE MARTINO Giovanni e che, pertanto, questi debba essere per tal motivo prosciolto dall'addebito per responsabilità amministrativa ascrittogli, con effetto assorbente di ogni altra proposta questione preliminare e di merito. Riguardo la regolazione delle spese di lite, se ne dispone per il medesimo convenuto la compensazione, in applicazione dell'art. 31, commi 2 e 3, C.G.C., sia perché non è stata accertata l'*"insussistenza del danno, ovvero della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave"* sia perché il *decisum* conclusivo del presente grado di giudizio si è arrestato al solo esame di una questione preliminare.

Riguardo, invece, i convenuti Vincenzo MATASSA e Marino LEMBO, per i

quali l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale è stata solo parzialmente accolta, deve pervenirsi a statuizione di proscioglimento nel merito, per le ragioni esposte al punto **H.** che precede, dal che discende, ai sensi dell'art. 31, comma 2, C.G.C., il rimborso degli onorari e dei diritti di difesa, liquidati, alla stregua del D.M. n. 55/2014, in € 2.175,00 per MATASSA Vincenzo e in € 875,15 per LEMBO Marino, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA.

La refusione di tale importo viene posta a carico del Comune di Capri, in cui favore era stato richiesto il risarcimento.

Dato l'esito, non vi è luogo a provvedere sulle spese di sentenza.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe:

- 1- RESPINGE tutte le eccezioni pregiudiziali e l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale pendente;
- 2- DICHIARA l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati con la citazione nei confronti del convenuto DE MARTINO Giovanni, compensando tra le parti, per il medesimo convenuto, le spese di lite;
- 3- DICHIARA l'intervenuta parziale prescrizione dei diritti azionati con la citazione nei confronti dei convenuti MATASSA Vincenzo e LEMBO Marino, che per il resto, vanno prosciolti nel merito da ogni addebito, liquidando in favore degli stessi, gli onorari e i diritti di difesa nella misura di € 2.175,00 per MATASSA Vincenzo e di € 875,15 per LEMBO Marino, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, che pone a carico del Comune di

Capri.

Nulla per le spese di sentenza.

Manda alla Segreteria, per il seguito di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio
2025.

Il Cons. estensore

(Rossella Cassaneti)

(firma digitale)

Il Presidente

(Michele Oricchio)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno della firma digitale in data 30/01/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)